



COMUNE DI TORRETTA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 21 DEL 26/11/2013

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Lo scopo del presente regolamento è di introdurre nell'ordinamento del Comune il procedimento per la rateizzazione del pagamento del debito tributario scaturente da attività di accertamento posta in essere dall'ufficio tributi del comune.

Art. 2

Contenuto del regolamento

Al fine di cui sopra, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art.52 del decreto legislativo 15/12/1997 n.446 e dell'art.50 della legge 28/12/1997 n.449 viene introdotto e disciplinato l'istituto della rateizzazione del pagamento del debito tributario, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica del contribuente al fine di consentirgli, ripartendo il pagamento delle somme, di onorare l'obbligazione tributaria.

Art.3

Requisiti oggettivi e soggettivi e definizione di temporaneità

1.Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazioni di disagio personale e familiare meglio specificate al comma seguente.

2. si considerano cause soggettive ostative:

- a)lo stato di salute proprio e dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- b)qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art.1

3. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito allo stato attuale oppure all'anno precedente alla presentazione della domanda.

Art.4

Criteri di concessione delle rateizzazioni di pagamento

1.La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento* degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

2.Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a precedenti rateizzazioni

3. in caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in

un'unica soluzione

- c) l'importo residuo non può più essere rateizzato
- d) le sanzioni sono applicate per intero.

* la riduzione delle sanzioni ad 1/3 verrà applicata solo nel caso in cui l'istanza è presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso

4. la rateizzazione del debito comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.

5.Gli interessi applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato alle scadenze stabilite.

Art.5

Domanda di Concessione

1. Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'ufficio tributi di questo Ente.

2. la domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento ecc.)
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito

3. alla stessa deve essere allegata

- dichiarazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile
- autocertificazione ai sensi del D.P.R. N.445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile relativo ai conto correnti bancari, postali o di deposito

Art. 6

Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate:

da	a	Fino ad un Massimo rate
100,00	599,99	5
600,00	1.199,00	10
1.200,00	2.999,00	12
3.000,00	3.999,00	16
4.000,00	4999,00	24
5.000,00	oltre	36

2. la rateizzazione di importi superiori a € 10.000,00 sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi, redatta sui modelli predisposti dal Comune.

3. le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo

4. l'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Art.7 procedimento

1. l'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento

2. nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata

3. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

4. la mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza dal diritto al beneficio della rateizzazione del debito.

5. l'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Art.8 provvedimento di concessione o diniego

1. entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il funzionario Responsabile adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio-assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti

Sia il provvedimento di concessione che, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.9

Entrata in vigore

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2013